

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente
Dott. ANTONIETTA SCRIMA –Rel. Consigliere
Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere
Dott. MARILENA GORGONI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

oggetto: polizza fideiussoria –regolamento di competenza

sul ricorso iscritto al n. rg omissis proposto da:

FIDEIUSSORE

-ricorrente -

contro

BANCA

-resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva n. omis /2019 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dei 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che chiede alla Corte di Cassazione di respingere il ricorso e di confermare il provvedimento impugnato.

Rilevato che:

FIDEIUSSORE ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di BANCA e avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Chieti, depositata il 13 febbraio 2019, con la quale quel tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dal FIDEIUSSORE e rinviato per il prosieguo la causa iscritta al RG n. omis/2017, inerente all'opposizione proposta dall'attuale ricorrente a d.i. con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di BANCA l'importo di euro 247.475,73 oltre interessi e spese, quale fideiussore della società debitrice principale;
BANCA, ha depositato memoria difensiva;
il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato;

Considerato che:

il ricorrente sostiene che la clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto individua in via esclusiva due fori convenzionali, quello in cui è ubicata la filiale della banca o, alternativamente, quello in cui ha sede legale la Banca, sicché il d.i. opposto avrebbe dovuto essere emesso non dal Tribunale di Chieti bensì da quello di Vasto (essendo la filiale della banca ubicata in San Salvo) o, alternativamente, da quello di Torino (in cui ha la sede legale la banca); rappresenta, altresì, il ricorrente che il Tribunale di Chieti non rientrerebbe tra i fori convenzionalmente pattuiti tra le parti del contratto che sarebbero quelli già indicati, e che, pur a voler escludere il carattere di esclusività della menzionata clausola il Tribunale di Chieti

Ordinanza, Corte di Cassazione Civile sez. VI-3, Pres. Scoditti – Rel. Scrima, n. 16011 del 28 luglio 2020

non rientrerebbe neppure tra i fori ordinari in quanto, tenuto conto dell'art. 18 cod. proc. civ., il FIDEIUSSORE risiede in San Salvo e quindi la competenza andava radicata sempre innanzi al Tribunale di Vasto e avrebbe dovuto essere eseguita presso la filiale in cui è sorta l'obbligazione e, quindi, la competenza sarebbe ancora del Tribunale di Vasto, o presso la sede legale di Torino, con competenza del Tribunale di Torino; conclusivamente, ad avviso del ricorrente, comunque non sussisterebbe la competenza del Tribunale di Chieti; come pure evidenziato dal PG dal tenore letterale della clausola in questione («*La presente fideiussione è regolata dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento che dovesse sorgere in dipendenza della presente, sarà competente, oltre al foro in cui è ubicata la Filiale della banca cui la presente è indirizzata, anche quello dove ha sede legale la banca*») non risulta che le parti abbiano inteso attribuire la giurisdizione esclusiva ai Tribunali di Torino (coincidente con il luogo in cui ha sede legale la banca procedente) e di Vasto (coincidente con il luogo dove ha sede la filiale della banca opposta); ed invero l'espressione contenuta nella predetta clausola "per ogni e qualsiasi controversia" è idonea ad individuare un foro esclusivo, in quanto la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.

A quanto precede va pure aggiunto che, tra l'altro, i fori convenzionali indicati rientrano tra i fori derogabili, con l'obbligo in capo a chi contesta l'incompetenza di articolare tempestivamente e completamente l'eccezione, con la confutazione di tutti i fori concorrenti e nella specie, come pure rilevato da parte resistente, la competenza del Tribunale di Chieti non è stata tempestivamente contestata sotto tutti i profili. Non risultano tra l'altro contestati tutti i fori di cui all' art 18 cpc, con riferimento allo stesso opponente ed i fori di cui all' art 20 cpc, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Chieti.

Ritenuto che

Alla luce di quanto sopra evidenziato il proposto ricorso per regolamento di competenza debba essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Chieti, dinanzi al quale dovrà proseguire il giudizio;

le spese del presente procedimento (Cass., ord., 18/10/2011, n.21565), liquidate come in dispositivo debbano seguire la soccombenza;

vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell' art 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 del testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge del 24 dicembre 2012 n.228 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell' art 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Chieti; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura forfetaria del 15% agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell' art 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 del testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge del 24 dicembre 2012 n.228 da atto della sussistenza degli ulteriori presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell' art 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*